## PEO 2023 - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

- La domanda va compilata on line salvo i casi espressamente previsti dal bando (elencati all'art.3 comma 2 dell'Avviso di selezione) personale in servizio presso la Giunta regionale al 1 gennaio 2023, ma cessato, in aspettativa per incarico dirigenziale anche presso altra amministrazione o trasferito in mobilità presso diverso ente o che abbia superato una progressione verticale di carriera nell'anno 2023);
- 2) Per tali casi, le modalità di trasmissione delle domande sono esclusivamente quelle indicate dall'art. 3 del bando: consegna a mano, trasmissione mediante pec personale o raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 3) Non sono ammesse integrazioni alla domanda on line QUINDI nel caso in cui il dipendente rilevi un errore o un'omissione è tenuto <u>entro il termine per la presentazione delle domande</u> a predisporre una nuova domanda.
- 4) I candidati devono <u>dichiarare tutti i titoli, che danno punteggio</u> poiché non si procede a integrazioni d'ufficio, neanche per i titoli agli atti dell'amministrazione o desumibili da quelli dichiarati. Gli istruttori valutano i <u>titoli oggetto delle dichiarazioni rese o allegati in copia</u>. <u>Non saranno quindi presi in considerazione titoli posseduti che non sono stati dichiarati o allegati.</u>
- 5) Gli allegati vanno caricati in formato .pdf qualora i dipendenti non siano dotati di scanner, possono allegare foto effettuate con il telefono o altro dispositivo previa trasformazione in pdf del documento. I metodi più semplici consistono nell'aprire l'immagine, cliccare sull'icona della stampante, selezionare l'opzione stampante "Microsoft Print to pdf", poi cliccare stampa e indicare il percorso dove salvare il file OPPURE copiare l'immagine su un file word e poi salvarlo in pdf. Si possono caricare allegati per un massimo di 30 MB.
- 6) Il <u>sistema on line precompila la data di acquisizione della posizione economica d'appartenenza</u>. Qualora non sia corretta (ad esempio, per i dipendenti che l'hanno acquisita presso diversa amministrazione), <u>è onere del candidato modificare tale data, allegando idonea documentazione probante.</u>

Quanto agli specifici titoli valutabili:

- 7) <u>Schede di valutazione</u> lett. a), art. 4:
  - a. Vanno allegate le copie delle schede di valutazione e compilati i campi con l'indicazione della valutazione finale numerica;
  - b. Le valutazioni degli anni 2020 e 2021 devono essere inserite in domanda dai partecipanti riportando il punteggio in 120esimi, la piattaforma riparametrerà il punteggio in 150esimi.
  - c. In caso di schede rilasciate da amministrazioni diverse dalla Giunta regionale, nell'inserire la valutazione numerica, il candidato è tenuto a ricondurre il punteggio alla scala utilizzata dalla Giunta regionale (fare la proporzione);
  - d. Chi produce la domanda in forma cartacea dovrà allegare tutte le schede di valutazione.
  - e. Chi sia in possesso per uno stesso anno di più schede di valutazione relative a servizio prestato presso strutture dirigenziali o enti diversi potrà effettuare la media delle schede e indicare la stessa in procedura; in alternativa potrà indicare la valutazione conseguita per il periodo prevalente nell'anno considerato, e allegare la relativa scheda. Resta inteso che ove il punteggio non sia espresso in 150esimi, lo stesso dovrà essere riproporzionato di conseguenza. Possono essere indicate anche le cifre decimali.
- 8) <u>Esperienza lavorativa</u> art. 4, comma 1, lettera b):
  - a. <u>Ricordarsi di dichiarare, esclusivamente l'esperienza maturata nella posizione economia</u> posseduta;

- b. I due anni richiesti come requisito di accesso, non verranno conteggiati nell'attribuzione del punteggio dell'esperienza complessiva maturata nella posizione economica;
- c. In ogni caso <u>non può essere dichiarato in quanto non valutabile il servizio svolto dopo il</u> 31 dicembre 2022.
- d. Non possono essere inseriti periodi durante i quali non c'era un rapporto di lavoro dipendente subordinato con una pubblica amministrazione (ad es. non si dichiarano co.co.co. o somministrazione di lavoro).
- e. nella sezione della pagina 2 "esperienza lavorativa", nel caso in cui il periodo di permanenza maturato nella posizione economica di appartenenza sia stato svolto in più enti, i periodi lavorativi vanno inseriti in ordine cronologico, dal più antico al più recente.
- 9) <u>Titoli di studio</u> art. 4, comma 1, lettera d):
  - a. I corsi di formazione professionale NON danno titolo a punteggio in questa sezione pertanto non vanno dichiarati, neanche tra le abilitazioni professionali;
  - b. Non sono valutabili i corsi di perfezionamento;
  - c. I master sono valutabili solo per le categorie D;
  - d. Il <u>Diploma universitario di specializzazione post laurea</u> è il titolo rilasciato al termine di un corso universitario di 3° ciclo avente l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per l'esercizio di attività professionali di alta qualificazione. Per l'ammissione è richiesta una Laurea Magistrale (o un titolo estero comparabile); la durata degli studi varia da 2 a 6 anni in rapporto al settore disciplinare. Il corso di specializzazione può essere previsto esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea;
  - e. <u>L'abilitazione professionale</u> è l'autorizzazione a svolgere una determinata professione che si può ottenere a seguito del conseguimento di un titolo di studio, di un tirocinio professionale ove previsto e di un esame di stato ed è in genere condizione per l'iscrizione all'albo del proprio ordine o collegio professionale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio vengono considerati utili solamente le abilitazioni professionali che rientrano nel "Quadro dei Titoli Italiani" predisposto in collaborazione con il MIUR e consultabile al seguente link: <a href="http://www.quadrodeititoli.it/quadrotitoliprofessionali.aspx?IDL=1&qtp=182">http://www.quadrodeititoli.it/quadrotitoliprofessionali.aspx?IDL=1&qtp=182</a>;
  - f. nella categoria giuridica D, il possesso di <u>diplomi di laurea vecchio ordinamento</u> (DL), di <u>lauree specialistiche</u> (LS) e <u>di lauree magistrali</u> (LM) dichiarate nella domanda dà luogo all'attribuzione di punteggio. Non dà titolo al punteggio il possesso del solo diploma di laurea triennale, mentre è valutabile il possesso di una seconda laurea triennale (L).
- 10) La domanda e' inviata e protocollata solo dopo che e' stato cliccato "vista trasmetti".